

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, SANTUZ, ROSINI, AIARDI, AMALFITANO, BAMBI, BASSI, BELCI, BELUSSI ERNESTA, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BORTOLANI, BUBBICO, BURO MARIA LUIGIA, CAIATI, CAPPELLI, CARELLI, CARUSO IGNAZIO, CATTANELI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO PAOLA, CAZORA, CITARISTI, CORDER, COSTAMAGNA, D'AREZZO, DE CINQUE, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNASARI, FORNI, GARGANO, GASCO, GIORDANO, GIULIARI, GORIA, GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, LECCISI, LO BELLO, LUCCHESI, MAGGIONI, MANNINO, MANTELLA, MARABINI, MAROLI, MARTINELLI, MASTELLA, MERLONI, MEUCCI, MORO PAOLO ENRICO, NAPOLI, PAVONE, PELLIZZARI, PEZZATI, PISICCHIO, PONTELLO, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, ROCELLI, SALOMONE, SANESE, SAVINO, SCALIA, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, STELLA, TANTALO, TEDESCHI, TRABUCCHI, ZOSO

Presentata il 10 febbraio 1977

Revisione della carriera e del trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari di carriera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicata ed insostenibile posizione degli ufficiali dei gradi intermedi ed inferiori, dei sottufficiali e dei militari di carriera delle nostre forze armate e dei corpi speciali dello Stato è nota a tutti.

Il Parlamento infatti continua a discutere ed approvare leggi frammentarie ed incomplete.

Ne citeremo solo alcune, le più importanti, che, secondo quanto affermato da più parti ma soprattutto dai rappresentanti del Governo, dovevano portare a soluzione i problemi dei quadri delle forze armate.

Legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Doveva adeguare con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera, il trattamento economico degli ufficiali a quello del personale direttivo della pubblica amministrazione.

Tale legge non solo non ha risolto il problema, ma, negando la dirigenza ai tenenti colonnelli e non adeguando il trattamento economico dei rimanenti gradi, ha accentuato il solco delle sperequazioni senza tener conto che la legge ha sancito delle assurde norme in virtù delle quali gio-

vani e brillantissimi ufficiali, con titolo di Scuola di Guerra, saranno collocati in aspettativa con stipendio ridotto a 4/5 per lasciare posto ad altri ufficiali.

Legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Doveva risolvere definitivamente il problema degli ufficiali di complemento e porre fine all'anticostituzionale sistema del trattamento in servizio degli ufficiali di complemento, non ha risolto il problema in quanto gli ufficiali di complemento non sono né carne né pesce perché vincolati da un rapporto d'impiego disciplinato o per meglio dire « non disciplinato » dalla stessa legge n. 824 del 1973.

La legge n. 824 del 1973, in sostanza ha voluto premiare il Ministero della difesa, restando inadempiente a precise norme costituzionali e legislative, imponendo il riscatto, agli effetti pensionistici e della indennità di buonuscita, a totale carico degli interessati da calcolarsi sullo stipendio in vigore all'atto della presentazione della domanda per cui moltissimi ufficiali, dopo aver servito fedelmente lo Stato dovranno sborsare 11-12 milioni per pagare la sua inefficienza.

Legge 2 dicembre 1975, n. 626.

Doveva rendere giustizia agli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dal complemento, ha creato nuove ed insanabili sperequazioni ed ingiustizie.

Legge 5 maggio 1976, n. 187.

Approvata e promulgata sotto la spinta della contestazione non ha certamente risolto il problema per il semplice fatto che l'indennità operativa, a differenza di altre indennità previste per alcune forze armate e corpi speciali, non è pensionabile ed anche perché una infelice formulazione dell'articolo 27 ha permesso al potere esecutivo ed agli organi di controllo di interpretare le disposizioni legislative in maniera restrittiva escludendo dai benefici i tenenti colonnelli stabilizzati con la legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Ci sarebbero tante altre cose da mettere in evidenza come ad esempio la mancata rivalutazione dei parametri retributivi riservati ai sottufficiali ed ai militari di carriera, ma preferiamo passare alla illustrazione dei singoli articoli di questa proposta di legge che dovrebbe costituire il primo

passo di una organica e completa revisione delle complesse norme che regolano la questione del personale del Ministero della difesa.

Articolo 1. — La costituzione dei ruoli unici aggiunti è necessaria per:

una definitiva ed organica sistemazione di tutti gli ufficiali di complemento « stabilizzati » o comunque trattenuti o richiamati per lunghi periodi di tempo per far fronte alle inderogabili necessità delle forze armate al servizio della collettività;

creare le premesse per una organica riforma dei ruoli degli ufficiali comunque in servizio, tesa alla eliminazione degli anacronismi oggi esistenti dove ufficiali provenienti dallo stesso corso dell'accademia percepiscono, senza alcun aumento, lo stipendio ancorato al parametro 285 (capitani di sussistenza con oltre 23 anni di servizio da ufficiale) mentre altri percepiscono lo stipendio ancorato al parametro 580 e dove, infine, ufficiali di complemento hanno scavalcato gli ufficiali del servizio permanente provenienti dall'accademia;

creare le premesse per una corretta gestione del bilancio ed un efficace controllo di merito;

eliminare la stridente disparità di trattamento tra ufficiali e sottufficiali trattenuti o richiamati ed il personale civile « non di ruolo » il quale come è noto, a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali richiamati o trattenuti, viene regolarmente iscritto all'opera di previdenza e gode dello stesso trattamento assistenziale e previdenziale previsto per il personale civile di ruolo.

Articolo 2. — Stabilisce il personale che può essere iscritto nei ruoli unici aggiunti. In particolare:

a) trattasi di ufficiali che, ultimato il servizio della ferma quinquennale, sono stati ulteriormente trattenuti per far fronte alle inderogabili necessità delle forze armate;

b) e c) trattasi di ufficiali trattenuti per esigenze di vario carattere, ed è stato proposto per eliminare disparità di trattamento previdenziale dopo l'approvazione della legge n. 824 del 1973;

d) trattasi di ufficiali medici, richiamati e destinati alle commissioni pensioni di guerra per il quale servizio non è necessaria l'incondizionata idoneità fisica al ser-

vizio militare. D'altra parte bisogna pur tener conto che se prestano servizio hanno, logicamente, diritto alla sistemazione giuridico amministrativa.

Articolo 3. — Fissa i limiti di età eguali a quelli previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico e sancisce l'eguaglianza dei diritti a parità di condizioni ed elimina la disparità derivante dai diversi limiti di età, oggi previsti dai diversi ruoli.

Articolo 4. — Detta le norme per l'alimentazione dei ruoli e per mettere il Parlamento nonché gli organi di controllo nelle migliori condizioni di poter esercitare un effettivo controllo di merito ed eliminare l'indiscriminato richiamo o trattenimento degli ufficiali e dei sottufficiali da parte del Ministero della difesa.

Articolo 5. — Uniforma il sistema dell'avanzamento ed introduce — per la prima volta — il sistema delle promozioni a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello in analogia a quanto viene praticato per il personale civile della carriera direttiva delle forze armate. Prevede un periodo minimo di comando e la possibilità dell'impiego degli ufficiali superiori dei ruoli aggiunti in incarichi previsti per gli ufficiali del ruolo normale e concede la facoltà alle singole forze armate di stabilire eventuali equipollenze per evitare sollecitamenti nella progressione della carriera.

Sancisce in maniera inequivocabile il fatto che, con la iscrizione nei ruoli aggiunti, gli ufficiali cessano dalla posizione di ausiliaria, riserva e riserva di complemento nonché la permanenza in servizio fino ad un limite di età ben definito per ogni grado.

Per evitare disparità di trattamento prevede, in analogia a quanto sancito dalla legge n. 824 del 1973, la possibilità di poter rimanere in servizio, in determinate circostanze, oltre i limiti di età previsti dalla presente proposta ma non oltre il congedo assoluto.

Per lo stesso motivo prevede un secondo avanzamento nella posizione della riserva di complemento e l'estensione di tale beneficio a favore di coloro che hanno lasciato il servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 824 del 1973.

Articolo 6. — Prevede un sensibile miglioramento economico per tutti gli ufficiali

comunque in servizio e introduce il concetto della carriera amministrativa svincolata da quella gerarchica nonché l'indennità di funzione per il grado di tenente colonnello. Per evitare interpretazioni restrittive, già verificatesi in passato, fissa in maniera inequivocabile le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali.

Fissa, per la liquidazione dell'equo indennizzo, un coefficiente unico per tutti gli ufficiali.

Articoli 7 e 8. — Prevedono sensibili miglioramenti economici per i sottufficiali ed i militari di carriera.

Introducono il concetto della carriera amministrativa ed adeguano l'equo indennizzo alla nuova realtà.

Articolo 9. — Per eliminare la disparità di trattamento, verificatasi coll'entrata in vigore della legge n. 824 del 1973, tra gli ufficiali della riserva (provenienti dal servizio permanente) e gli ufficiali « stabilizzati », si è ritenuto necessario estendere agli ufficiali della riserva le norme previste per gli ufficiali « stabilizzati » dalla legge n. 824 del 1973, prevedendo anche altre promozioni per raggiungere la posizione degli ufficiali « stabilizzati ».

Articolo 10. — Per evitare disparità di trattamento prevede l'estensione delle norme della legge n. 824 del 1973 anche agli ufficiali del ruolo ordinario i quali erano stati esclusi da tali benefici per una ingiustificata omissione, nonché agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti in virtù della legge n. 808 del 1965 collocati in congedo ed agli ufficiali di complemento collocati in congedo tra il 28 marzo 1968 data di entrata in vigore della legge n. 371 del 1968 e la legge n. 824 del 1973.

Articolo 11. — Ridimensiona, alla luce di quanto previsto dalla vigente legislazione ed in armonia al dettato costituzionale, la questione del riscatto del servizio prestato agli effetti della indennità di buonuscita.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il Ministero della difesa aveva l'obbligo di iscrivere all'opera di previdenza ed assistenza gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento all'atto del loro trattenimento o richiamo in servizio.

L'iscrizione all'opera di previdenza per gli ufficiali di complemento era stata

prevista esplicitamente sin dal 1925 (regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036), è stata abolita, con la sistemazione degli ufficiali di complemento, nel 1927 (regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039), è stata introdotta nel 1942 con la legge 19 gennaio 1942, n. 22, che prevede l'iscrizione di tutto il personale alle dipendenze dello Stato retribuito a carico del bilancio statale e ribadita dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, senza tener conto delle numerose sentenze del Consiglio di Stato in fatto di rapporto di lavoro.

Abbiamo ritenuto opportuno di proporre il sistema ancorato allo stipendio iniziale del grado iniziale della carriera di appartenenza per evitare complicati ed inutili conteggi e controlli.

Articolo 12. — Per ristabilire i valori derivanti da tanti fattori non ultimo quello di aver vinto un concorso abbiamo ritenuto indispensabile dare a tutti gli ufficiali del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento ed a quelli del ruolo unico speciale la possibilità di optare per i ruoli aggiunti e sbloccare anche la questione dell'avanzamento degli ufficiali nel ruolo normale.

Per ristabilire l'equilibrio, per eliminare le varie disparità di trattamento riteniamo indispensabile la ricostruzione della carriera degli ufficiali provenienti dal comple-

mento ed una rivalutazione dell'anzianità per gli ufficiali provenienti dall'accademia.

Articolo 13. — Per evitare che gli ufficiali, provenienti dai sottufficiali perché vincitori di concorso, siano costretti a lasciare il servizio con un trattamento economico inferiore al quale avrebbero avuto diritto se fossero rimasti sottufficiali abbiamo previsto dei vantaggi di carriera.

Articolo 14. — Tenuto conto del particolare impiego, del rischio, del maggior logorio fisico e psichico e dei limiti di età notevolmente più bassi, rispetto al personale civile, per la cessazione dal servizio abbiamo ritenuto necessario proporre la pensionabilità del 50 per cento dell'indennità di impiego operativo e la sua assoggettazione alle ritenute in conto tesoro.

Articolo 15. — Detta norma transitoria fissa i termini entro i quali dovranno avere pratica applicazione le norme proposte dalla presente proposta di legge.

Dato il particolare momento e considerata la inderogabile necessità di risolvere questi problemi chiediamo l'applicazione della procedura d'urgenza.

Siamo certi onorevoli colleghi del vostro incondizionato appoggio per una rapida e definitiva soluzione di questi problemi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti, sotto la data del 1° gennaio 1977 tra i ruoli del servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, 3 ruoli unici aggiunti uno per ciascuna forza armata, con l'organico indicato negli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge fermo restando il numero dei colonnelli di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Sotto la stessa data del 1° gennaio 1977 è costituito il ruolo unico aggiunto per i cappellani militari con l'organico indicato nell'allegato 4 alla presente legge.

ART. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 sono iscritti, a domanda, sempreché non abbiano superato i limiti di età previsti dal successivo articolo 3 gli ufficiali ed i cappellani militari in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824 e gli ufficiali dei carabinieri stabilizzati, con il grado e l'anzianità risultanti dalla rivalutazione della loro stessa anzianità, alla data del 1° gennaio 1977, in modo da determinare una eguale anzianità ed un eguale sviluppo di carriera così come previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Analogamente sono iscritti, a domanda, nei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento:

a) che, ultimato il servizio della ferma quinquennale, siano stati trattenuti o richiamati e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio;

b) in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b) della legge 10 aprile 1954, n. 113, o di altre leggi e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio ed abbiano compiuto tre anni di trattenimento o di richiamo;

c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e che al 31 dicembre 1973 abbiano compiuto tre anni di richiamo o di trattenimento;

d) gli ufficiali medici di complemento e della riserva di complemento - invalidi di guerra 1940-45, che godono di pensione di guerra fino alla quarta categoria compresa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano compiuto tre anni di richiamo o di trattenimento.

Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1 sono quelli previsti per il ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni e per i cappellani militari in servizio permanente.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano integralmente tutte le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente, ivi comprese quelle previste per il ruolo l'onore.

ART. 4.

Per alimentare i ruoli di cui all'articolo 1 saranno indetti concorsi per titoli tra gli ufficiali di complemento vincolati alle ferme volontarie pluriennali e tra gli ufficiali che abbiano compiuto 3 anni di servizio da richiamato o trattenuto ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e concorsi per titoli ed esami tra i sottufficiali in servizio permanente.

Il numero globale dei posti da mettere a concorso sarà riportato annualmente dalla legge sul bilancio.

La graduatoria e l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa saranno determinate da apposita commissione nominata con decreto del Ministro della difesa.

I vincitori del concorso saranno iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1 nell'ordine risultante dalle graduatorie di cui al comma precedente. Agli ufficiali immessi nei ruoli aggiunti non sarà corrisposto il premio eventualmente previsto dalle singole leggi in base alle quali sono stati trattenuti in servizio.

I termini e le modalità per lo svolgimento dei concorsi saranno indicati, a cura del Ministero della difesa, nei singoli bandi.

ART. 5.

L'avanzamento al grado di colonnello degli ufficiali iscritti nei ruoli unici aggiunti di forza armata di cui all'articolo 1 ha luogo a scelta con le modalità previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'avanzamento fino al grado di tenente colonnello, degli ufficiali iscritti nei ruoli di forza armata di cui all'articolo 1, ha luogo ad anzianità dopo aver compiuto il servizio nel grado previsto dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali dei ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1 della presente legge per avere diritto alla promozione devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

È data facoltà alle singole Forze armate di stabilire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali equipollenze relative al periodo di comando o di attribuzione specifica di cui al precedente comma.

Sono comunque validi i corsi di istruzione, esperimenti e titoli richiesti ai fini dell'avanzamento previsti dalle tabelle n. 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 acquisiti o in corso di acquisizione all'atto della entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali superiori dei ruoli unici aggiunti di Forza armata di cui all'articolo 1 della presente legge potranno, ove necessario, essere impiegati in incarichi di comando o di attribuzione specifica previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ruolo normale.

Per i cappellani militari iscritti nel ruolo unico aggiunto di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano in materia di avanzamento le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Gli ufficiali già nella posizione di ausiliaria, riserva e riserva di complemento, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1, cessano da tale posizione e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal precedente articolo 3, conseguendo l'avanzamento secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b) della legge 10 aprile 1954, n. 113 od in servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 che non possono essere iscritti nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 della presente legge per raggiunti limiti di età previsti dal precedente articolo 3 e che non abbiano compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, permangono nella posizione di trattenuti o richiamati fino alla maturazione del diritto a pensione ma comunque non oltre il limite di

età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali della riserva di complemento di grado inferiore a tenente colonnello che non possono essere iscritti — per limiti di età — nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge, conseguono, in deroga alle vigenti disposizioni, una seconda promozione nella predetta posizione della riserva di complemento. Tale norma si applica anche agli ufficiali già in servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, collocati in congedo dopo l'entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824 con esclusione della corresponsione di eventuali arretrati.

Resta comunque stabilito che gli ufficiali della riserva di complemento hanno diritto a due promozioni nella riserva di complemento ma non possono superare il grado di tenente colonnello.

ART. 6.

Agli ufficiali inferiori ed ai maggiori comunque in servizio sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1977 i seguenti parametri:

GRADO	Parametro
—	—
Sottotenente di complemento e gradi corrispondenti di prima nomina	218
Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo, richiamato o trattenuto .	257
Tenenti e gradi corrispondenti .	270
Tenente e gradi corrispondenti dopo quattro anni di servizio da ufficiale	285
Capitali e gradi corrispondenti .	302
Maggiori e gradi corrispondenti .	387

Ai tenenti colonnelli, comunque in servizio, che abbiano compiuto due anni di servizio nel grado o sedici anni di servizio da ufficiale, sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1977, il parametro 500 e l'indennità di funzione di lire 1.400.000 annue.

Dalla maturazione del diritto di cui al comma precedente, ferma restando la mi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sura dell'indennità di funzione, decorrono i seguenti stipendi:

PARA- METRO	ANNI DI PERMANENZA NELLA CLASSE DI STIPENDIO	STIPENDIO DAL 1° GENNAIO 1977
615	-	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

L'indennità di funzione di cui al presente articolo è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione e la riduzione.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dal presente articolo sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13^a mensilità, dell'indennità di buonuscita, della pensione e dell'assegno alimentare.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, nella determinazione delle competenze, da calcolarsi sulla anzianità di servizio comunque prestato, saranno detratti 14 anni per tutte le classi di stipendio attribuite o da attribuire in virtù della presente legge.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 è fatto divieto di corrispondere ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio, oltre alla indennità di funzione di cui alla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, ivi compreso l'assegno perequativo di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale militare o statale.

I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso sono promossi al grado superiore con trattamento economico previsto per il secondo livello retributivo e con decorrenza dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o decesso.

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915 e successive modificazioni, per i colonnelli e gradi corrispondenti, sono fis-

sate in 18 anni per tutti i livelli retributivi.

Agli ufficiali di grado inferiore a maggiore, comunque in servizio, che abbiano compiuto dieci anni di servizio dalla nomina a ufficiale, è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di maggiore.

Agli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello, comunque in servizio, che abbiano compiuto quattordici anni di servizio dalla nomina a ufficiale, è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di tenente colonnello.

L'ufficiale, di grado inferiore a tenente colonnello e grado corrispondente, che cessa dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello di cessazione dal servizio o di decesso.

Le norme di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicate anche agli ufficiali e sottufficiali, cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 7 marzo 1968, che abbiano continuato a prestare servizio nella posizione di richiamati o trattenuti dopo il 7 marzo 1968.

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo base, per tutti gli ufficiali, sarà riferito allo stipendio ed alle indennità di funzione previsti per il grado di colonnello al secondo livello retributivo moltiplicato per il coefficiente di 3,6.

ART. 7.

Ai sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1977, sono attribuiti i sottoindicati parametri con decorrenza dal 1° gennaio 1977:

GRADO	Parametro
—	—
Aiutante di battaglia	310
Maresciallo maggiore aiutante e qualifiche equiparate	310
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	285
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	245
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	220
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	190

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GRADO	Parametro
Vice brigadiere	160
Sergente con quattro anni di servizio e gradi corrispondenti .	140
Sergente e gradi corrispondenti .	120

Ai sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi speciali dello Stato, provenienti dai graduati, è attribuito il seguente trattamento economico:

dopo 20 anni di servizio, comunque prestato, parametro 245;

dopo 25 anni di servizio, comunque prestato, parametro 285.

Ai sottufficiali, comunque in servizio, che abbiano compiuto dodici anni di servizio dalla nomina a sergente o grado equiparato è attribuito il trattamento economico previsto dal parametro 245.

Ai sottufficiali, comunque in servizio, che abbiano compiuto quindici anni di servizio dalla nomina a sergente è attribuito il trattamento economico previsto dal parametro 285.

Ai sottufficiali, comunque in servizio che abbiano compiuto 25 anni di servizio dalla nomina a sergente è attribuito il trattamento economico previsto per il parametro 310.

Ai sottufficiali di cui alla presente legge, nella determinazione delle competenze, da calcolarsi sull'anzianità di servizio comunque prestato, saranno detratti 12 anni per i parametri 245, 285 e 310 attribuiti o da attribuire in virtù della presente legge.

Ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti di cui alla presente legge che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso e che non possono essere promossi alla qualifica superiore, è attribuito dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o decesso lo stipendio corrispondente al parametro 310.

Il sottufficiale di cui alla presente legge, di grado inferiore a maresciallo maggiore e grado corrispondente, che cessa dal servizio per limiti di età, per infermità o decesso, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o decesso.

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo base sarà riferito, per tutti i sottufficiali, allo stipendio ed all'assegno perequativo previsti per il parametro 310 e sarà moltiplicato per il coefficiente di 3.6.

ART. 8.

Ai militari di carriera, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti i sotto-notati parametri con decorrenza dal 1° gennaio 1977:

GRADO	Parametro
—	—
Appuntato e gradi corrispondenti dopo 25 anni di servizio comunque prestato	200
Appuntato e gradi corrispondenti dopo 20 anni di servizio comunque prestato	190
Appuntato e gradi corrispondenti con meno di 20 anni di servizio prestato	180
Carabiniere in servizio continuativo e qualifiche corrispondenti	160
Carabiniere raffermao e qualifiche corrispondenti	150
Carabiniere in ferma volontaria e qualifiche corrispondenti	130
Carabiniere ausiliario e qualifiche corrispondenti	120

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo base sarà riferito, per tutti i militari di truppa, allo stipendio ed all'assegno perequativo previsti per il parametro 200 e sarà moltiplicato per il coefficiente di 4,65.

ART. 9.

Agli ufficiali della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di grado inferiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti, in servizio alla data del 29 dicembre 1973, nella posizione di richiamati o trattenuti, vengono estese, a domanda, le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Gli ufficiali di cui al comma precedente eventualmente congedati dopo il 29 dicembre 1973 potranno essere richiamati a domanda. Le domande di trattenimento o di richiamo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui al primo comma, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguono l'avanzamento al grado superiore previsto dall'articolo 117 della legge 12 no-

vembre 1955, n. 1137, senza aver compiuto il periodo di comando, di imbarco o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle allegate alla stessa legge n. 1137.

All'ufficiale di cui al comma precedente sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità del pari grado che lo seguiva nel ruolo del servizio permanente con l'osservanza dell'articolo 119 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'eventuale decorrenza degli assegni avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale di cui al primo comma potrà conseguire altre promozioni con le norme previste dalla presente legge.

ART. 10.

Le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estese agli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dal complemento ed agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio in virtù della legge 26 giugno 1965, n. 808, collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824. I benefici di cui all'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estesi agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché ai sottufficiali di complemento e della riserva di complemento collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824, ma posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371.

ART. 11.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui alla presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dei servizi prestati, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo, a totale carico degli interessati, da calcolarsi sullo stipendio iniziale

del grado iniziale della carriera di appartenenza in vigore alla data della presentazione della domanda con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Per coloro che hanno già presentato domanda farà fede la data di presentazione della stessa.

ART. 12.

Gli ufficiali in servizio permanente, ruoli normali e ruoli speciali delle forze armate, già appartenenti alle categorie del complemento e gli ufficiali provenienti dall'Accademia e transitati nel ruolo speciale unico, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nei ruoli di cui all'articolo 1 e assumono, con decorrenza 1° gennaio 1977, l'anzianità risultante dalla rivalutazione della loro stessa anzianità di sottotenente di complemento come anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo ruoli aggiunti, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

Per gli ufficiali provenienti dall'Accademia l'anzianità di sottotenente nel servizio permanente effettivo ruoli unici aggiunti sarà determinata aumentando di un anno l'anzianità di sottotenente in servizio permanente acquisita all'atto della nomina ad ufficiale, fermo restando il riconoscimento dei titoli conseguiti.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'anzianità, saranno iscritti nei ruoli unici aggiunti, nell'ordine occupato nell'annuario, gli ufficiali pari grado aventi pari anzianità da complemento nel seguente ordine:

- ufficiali provenienti dai ruoli normali;
- ufficiali provenienti dai ruoli speciali;
- ufficiali di complemento di cui all'articolo 2 della presente legge.

La facoltà di optare per i ruoli di cui alla presente legge è estesa anche agli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

L'Arma, Corpo o Servizio è quello di cui l'ufficiale fa parte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le nuove aliquote di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai rimanenti ruoli.

ART. 13.

Gli ufficiali di cui alla presente legge, provenienti dai sottufficiali o che abbiano comunque prestato servizio da sottufficiale, escluso il servizio prestato nel grado di sergente già previsto per gli allievi ufficiali di complemento, conseguono vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito nel grado di tenente spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma, Corpo o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari ad un venticinquesimo dei pari grado risultanti dai ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1 per ogni anno di servizio prestato nei gradi di sergente, sergente maggiore o maresciallo.

Per gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado superiore a quello di tenente il vantaggio sarà attribuito nel grado rivestito con le modalità di cui al comma precedente.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, lo spostamento sarà effettuato quando abbia conseguito la promozione al grado superiore.

Se l'ufficiale, alla data predetta, non sia compreso nelle aliquote di ruolo ed il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota di ruolo e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nei ruoli avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione.

L'ufficiale non può comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma, Corpo o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

ART. 14.

Alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 13, primo comma, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

« 7) del 50 per cento dell'indennità mensile d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 »;

2) all'articolo 16, secondo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) 50 per cento dell'indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, spettante alla data di cessazione dal servizio, senza le detrazioni di cui alla nota c) della tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 187 del 1976 per il personale celibe ».

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ai cappellani militari comandati a prestare servizio presso comandi ed enti dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e di altri Corpi speciali dello Stato, spetta l'indennità di impiego operativo nelle misure indicate nell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 187, primo comma.

L'indennità non è cumulabile, salva la opzione per il trattamento più favorevole, con l'indennità mensile d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli aventi diritto, già collocati a riposo, sarà riliquidata d'ufficio la pensione ordinaria, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1977, applicando i benefici previsti dalla presente legge.

ART. 15.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Il Ministero della difesa, con proprio decreto determinerà, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

l'organico dei colonnelli per i ruoli unici aggiunti di cui all'articolo 1, distinti per forza armata;

il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello le cui vacanze organiche dovranno essere appianate, con decorrenza 1° gennaio 1977, promuovendo altrettanti tenenti colonnelli;

l'organico cumulativo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti per i ruoli di forza armata di cui all'articolo 1;

l'anzianità relativa ed assoluta, alla data del 1° gennaio 1977, degli ufficiali di cui alla presente legge derivante dalla rico-

struzione della carriera e dall'applicazione dei vantaggi di carriera.

I ruoli speciali di forza armata esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono considerati ruoli ad esaurimento.

I posti che si renderanno vacanti nei ruoli di cui al comma precedente sono portati in aumento ai ruoli unici aggiunti delle singole forze armate previsti dalla presente legge.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa dovrà presentare appositi disegni di legge relativi alla costituzione di ruoli normali unici delle armi e ruoli normali unici dei servizi tecnici e logistici compreso il controllo del traffico aereo in sostituzione degli attuali ruoli.

Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme in contrasto con la presente legge.

ART. 16.

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in 43.740 milioni di lire, si fa fronte:

per lire 3.500 milioni con il maggior gettito delle ritenute sull'indennità di impiego operativo;

per lire 11.740 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 2101, 2102, 2103, 2104, 3111, 3204, 3206, 3208 e 5340 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977.

per lire 28.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della difesa, è autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti al fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
ESERCITO — RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello	Scelta	—		Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore	anzianità	—			—
Capitano	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1		—
Tenente	anzianità				—
Sottotenente	anzianità				—

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 2.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
MARINA - RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello	Scelta	—	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1	Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore	anzianità	—			
Capitano	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi			
Tenente	anzianità				
Sottotenente	anzianità				

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO N. 3.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
AERONAUTICA — RUOLO UNICO AGGIUNTO.					
Colonnello	—	—	(1)	—	—
Tenente colonnello	Scelta	—		Tutti coloro che hanno maturato la permanenza o l'anzianità nel grado, prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge	1/11 della somma dei Tenenti colonnelli non valutati
Maggiore	anzianità	—			—
Capitano	anzianità	Metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti per i pari grado del s.p.e. ruoli normali dei rispettivi corpi o servizi	Cumulativo risultante dal ruolo di cui all'articolo 1		—
Tenente	anzianità				—
Sottotenente	anzianità				—

(1) 1/80 degli ufficiali iscritti nel ruolo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ALLEGATO N. 4.

TABELLA ORGANICA DEL RUOLO UNICO AGGIUNTO DEI CAPPELLANI MILITARI.

QUALIFICHE	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di Finanza	Guardie di PP. SS.	Totale
Primi cappellani militari, capi cappellani militari, capi cappellani militari addetti	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

(2) Numero risultante dal ruolo di cui all'articolo 1.